

Rapporto

numero	data	Dipartimento
6999 R	4 marzo 2015	TERRITORIO
Concerne		

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 5 novembre 2012 presentata nella forma
elaborata da Paolo Pagnamenta e cofirmatari "Nuova Legge
sull'esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale"
(v. messaggio 11 novembre 2014 n. 6999)**

I. PREMESSA

In entrata non si può non evidenziare il ritardo con il quale il Consiglio di Stato ha affrontato questo importante e delicato problema che concerne l'economia del nostro Cantone. Impiegare due anni per presentare una proposta di controprogetto che comunque, nelle grandi linee, aderisce alle richieste formulate dall'iniziativa parlamentare ci sembra veramente eccessivo.

Il nostro settore delle imprese artigianali soffre in modo particolare il massiccio afflusso di lavoratori frontalieri, fornitori di prestazioni indipendenti esteri e lavoratori distaccati esteri. Il tutto si è ulteriormente aggravato dopo la recente decisione della Banca nazionale di non più mantenere la soglia minima di cambio sull'euro.

I dati che sono elencati nel riassunto delle statistiche generali sono impressionanti: nel 2014 le notifiche di questi fornitori di prestazioni, provenienti da oltre confine, sono state 26'204. Calcolando i giorni annui lavorativi sono state quindi più di 100 le notifiche che ogni giorno sono state inoltrate per l'occupazione di manodopera estera. Se poi ipotizziamo un 15-20% di lavori "in nero" il quadro generale risulta essere ancora più negativo.

Basandoci sui dati relativi ai settori professionali rappresentati dall'UAE (oltre 1'000 imprese che occupano circa 6'000 lavoratrici/tori e 600 apprendisti) e sulle cifre ufficiali concernenti le giornate di lavoro effettuate nel 2014 da manodopera estera nei settori artigianali (116'449 giorni corrispondenti a 647 posti di lavoro a tempo pieno) possiamo stimare che la cifra d'affari persa annualmente dall'intero comparto dell'artigianato dell'edilizia ticinese, considerata anche la quota sommersa legata al lavoro nero, supera i 250 milioni di franchi.

Sarebbe sicuramente interessante conoscere i nomi di questi ticinesi, privati e imprese che operano sul territorio cantonale e che settimanalmente sono i committenti di questa infinita schiera di padroncini e lavoratori distaccati. Le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati ce lo impediscono.

I settori più colpiti sono quelli della metalcostruzione (7'488 notifiche), della falegnameria (5'892) e della tecnica della costruzione (3'440) e a seguire i pittori (1'466), i giardinieri (1'208), i posatori di piastrelle (1'153) o i posatori di pavimenti (1'147).

II. L'INIZIATIVA

L'atto parlamentare in oggetto risponde a un effettivo bisogno di regolamentare il settore artigianale. L'iniziativa propone di adottare una nuova legge, denominata Legge sull'esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale, con in particolare l'obbligo di iscrizione all'albo simile a quello già in vigore per le imprese di costruzione (LEPICOSC).

L'obiettivo è quello di aumentare il controllo dello Stato nel settore dell'artigianato dell'edilizia per migliorare la qualità dei lavori, la sicurezza e la prevenzione degli abusi.

III. IL QUADRO GIURIDICO

Il messaggio del Governo illustra in modo approfondito quali sono le finalità della Legge federale sul mercato interno che garantisce a ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l'accesso libero e non discriminato al mercato del lavoro. Il suo campo è molto vasto e tocca tutte le attività volte al conseguimento di un reddito.

Secondo l'art.3 LMI le restrizioni non devono in ogni caso costituire una barriera dissimulata all'accesso al mercato volta a favorire interessi economici locali e sono ammissibili solamente se:

1. si applicano agli offerenti locali nella stessa misura
2. sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti
3. sono conformi al principio di proporzionalità.

IV. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La Commissione della legislazione ritiene che la proposta di nuova Legge non sia sicuramente fondata su semplici motivazioni economiche, che sarebbero di principio incompatibili con la costituzione di limiti d'accesso al mercato e quindi in palese conflitto con la Legge sul mercato interno. La necessità di avere anche nell'ambito delle imprese artigianali una chiara regolamentazione è mirata ad assicurare un adeguato controllo pubblico in un settore ove sono sempre più richiesti elevati standard di sicurezza e qualità del lavoro.

L'interesse primario di disporre di imprese serie e qualificate è indubbiamente quello dei committenti e non un fatto puramente economico.

L'iscrizione all'albo comporta di conseguenza una serie di verifiche che devono comprovare sia che all'interno della ditta vi è almeno una persona competente in materia, sia che l'impresa non ha difficoltà finanziarie imminenti che potrebbero compromettere lo svolgimento regolare delle attività.

La Commissione aderisce quindi alla proposta di controprogetto presentata dal Consiglio di Stato che, con gli opportuni aggiustamenti, adegua la normativa alle recenti indicazioni giurisprudenziali, rendendola maggiormente flessibile.

Il relatore, con l'iniziativista, i dirigenti dell'Unione associazioni dell'edilizia e l'avv. Leandro Matasci, capo dell'Ufficio giuridico del Dipartimento del territorio (che ringraziamo per la disponibilità e per la grande competenza), hanno concordato una serie di modifiche e raccomandazioni; queste ultime dovranno figurare nel regolamento d'applicazione:

Art. 2 (modificato)

Sono considerate imprese artigianali assoggettate alla presente legge le persone giuridiche, le società di persone o ditte individuali che, con attrezzature e un organico proprio, eseguono sul territorio cantonale lavori artigianali nei settori professionali designati dal Consiglio di Stato mediante regolamento.

Si chiarisce che ai fini dell'assoggettamento alla legge non è determinante il domicilio di chi esegue i lavori artigianali ma il fatto che questi lavori vengono eseguiti sul territorio cantonale.

Art. 4 cpv. 3 (modificato)

³Ai fini dell'iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente effettivo colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo prevalente e la rappresenta.

Il requisito della partecipazione preponderante alla gestione della singola impresa deve valere non soltanto per il dirigente ma anche per il titolare. Altrimenti un solo titolare potrebbe far iscrivere più imprese a suo nome e fungere così da prestanome.

Art. 6 cpv. 1

Nel regolamento dovrà essere indicato che per l'allestimento e in particolare per la fissazione dei requisiti professionali il Consiglio di Stato dovrà sentire non soltanto i propri servizi responsabili della formazione professionale ma anche le cerchie professionali interessate.

Art. 6 cpv. 2

Nel regolamento dovranno figurare quali requisiti professionali minimi ad esempio un AFC o titolo equipollente e un'esperienza lavorativa del settore specifico di almeno 5 anni e una pratica di almeno 3 anni quale dirigente.

Art. 11 cpv. 3 (nuovo)

La Commissione propone di riprendere il cpv. 3 dell'art. 18 della LEPICOSC che recita:

³In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall'Autorità di vigilanza.

Art. 13

Nel regolamento dovranno essere definite l'organizzazione e il finanziamento della commissione di vigilanza in stretta collaborazione con l'UAE.

Art. 16 lett. b) e c) (modificate)

La norma che prevede, alle lettere b) e c), l'obbligo di pubblicazione delle iscrizioni, delle cancellazioni, delle radiazioni e delle rinunce non deve essere così restrittiva. Considerato l'elevato numero di imprese interessate ciò comporterebbe la necessità di riempire decine di pagine del *Foglio ufficiale* solo per l'elenco. Sarebbe di difficile lettura e molto probabilmente anche di scarsa utilità. Meglio definire a livello di regolamento le modalità di pubblicazione (per esempio su una pagina web del Cantone).

Art. 18

Nel regolamento dovrà essere specificato che ogni impresa è tenuta a versare la tassa per la tenuta a giorno dell'albo sino all'avvenuta radiazione.

Art. 24 cpv. 1 (modificato)

Il diritto all'iscrizione di cui all'art. 4 è pure conferito alle imprese artigianali attive all'entrata in vigore di questa legge che dimostrano di ossequiare i requisiti di cui all'art 6 e all'art.7 e di esercitare in Svizzera la medesima attività da almeno cinque anni.

Il periodo di cinque anni è ritenuto molto più appropriato rispetto ai tre proposti nel controprogetto del Governo.

Art. 25 cpv. 1 (modificato)

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

Nel testo del Consiglio di Stato figura la presenza di un allegato con la lista dei settori assoggettati. Per evidenti motivi di flessibilità questo elenco deve essere fissato unicamente nel regolamento di applicazione.

La procedura di iscrizione all'albo per richiedenti esteri deve essere riportata in una norma di regolamento che potrebbe riprendere il tenore dell'attuale art. 3 cpv. 3 e 4 della RLEPICOSC, che recita:

³*Qualora il titolare o il membro dirigente effettivo sia in possesso di diplomi esteri, alla richiesta [di iscrizione all'albo] va inoltre allegato il riconoscimento dei diplomi o dei certificati esteri da parte della Segreteria dello Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) o di altre autorità competenti.*

⁴*Le imprese e gli operatori esteri che intendono fornire una prestazione di servizio per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile, devono dapprima effettuare la dichiarazione prevista dall'art. 2 della legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate del 14 dicembre 2012 (LDPS) tramite l'apposito sistema online della SEFRI. Con il formulario ufficiale [di iscrizione all'albo, ndr] essi devono inoltre produrre:*

- a) la prova autenticata dell'iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza (visura camerale o titoli equivalenti);*
- b) la prova documentale autenticata dell'adempimento di tutti gli obblighi contributivi relativi agli ultimi cinque anni nei confronti delle istituzioni sociali e di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza;*
- c) gli atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo.*

V. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni suesposte invitiamo il Gran Consiglio ad approvare il messaggio dell'11 novembre 2014 n. 6999, il disegno di Legge sulle imprese artigianali (LIA) così come modificato dalla Commissione della legislazione e il disegno di Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1 dicembre 1997 (LEPICOSC) così come proposto dal messaggio governativo.

Per la Commissione della legislazione:

Giorgio Galusero, relatore

Agustoni - Celio - Cereghetti - Corti -

Franscella - Ghisolfi - Giudici - Gysin -

Martinelli Peter - Mellini - Minotti -

Paparelli - Pedrazzini - Ponzio-Corneo -

Rückert - Viscardi

Disegno di

LEGGE

sulle imprese artigianali (LIA)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 5 novembre 2012 presentata nella forma elaborata da Paolo Pagnamenta e cofirmatari;
- visto il messaggio 11 novembre 2014 n. 6999 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 marzo 2015 n. 6999R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Capitolo primo - Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

La presente legge mira a favorire la qualità dei lavori delle imprese artigianali che operano sul territorio cantonale, a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a prevenire gli abusi nell'esercizio della concorrenza.

Art. 2

Definizione

Sono considerate imprese artigianali assoggettate alla presente legge le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature e un organico proprio, eseguono sul territorio cantonale lavori artigianali nei settori professionali indicati dal Consiglio di Stato mediante regolamento.

Capitolo secondo - Albo

Art. 3

Istituzione

A garanzia del corretto esercizio dei lavori artigianali, in particolare della qualità e della sicurezza, è istituito un albo delle imprese artigianali.

Art. 4

Iscrizione

¹Le imprese artigianali hanno diritto a essere iscritte all'albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli artt. 6 e 7.

²Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo.

³Ai fini dell'iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo prevalente e la rappresenta.

Art. 5

- Effetti dell'iscrizione** ¹L'iscrizione all'albo abilita le imprese artigiane all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.
- ²Restano riservate le disposizioni della legislazione in materia di commesse pubbliche.

Art. 6

- Requisiti**
- a) professionali** ¹I requisiti professionali per l'iscrizione delle imprese artigiane sono definiti dal Consiglio di Stato nei singoli settori in base ai vigenti percorsi formativi federali e cantonali.
- ²Il Consiglio di Stato può sostituire l'esigenza di determinati titoli di studio con una sufficiente esperienza lavorativa come pure richiedere, in aggiunta, un'adeguata pratica professionale quale dirigente di cantiere.

Art. 7

- b) personali** I titolari dei requisiti di cui all'art. 6 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali:
- a) avere l'esercizio dei diritti civili;
 - b) non avere subito, in Svizzera o all'estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale;
 - c) godere di ottima reputazione;
 - d) non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stati, negli ultimi cinque anni, dichiarati in fallimento;
 - e) non essere stati oggetto, negli ultimi cinque anni, di decisioni di revoca dell'autorizzazione a esercitare la professione da parte delle competenti autorità.

Art. 8

- Imprese estere** ¹Per l'iscrizione le imprese estere devono provare l'adempimento di tutti i requisiti stabiliti da questa legge.
- ²La prova deve essere documentale e certificata dalle competenti autorità.

Capitolo terzo - Obblighi

Art. 9

- Obblighi delle imprese** Le imprese artigiane sono tenute in particolare a:
- a) rispettare le leggi edilizie e di protezione dell'ambiente;
 - b) rispettare le norme a tutela della sicurezza sul lavoro;
 - c) rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;

- d) rispettare le disposizioni che disciplinano l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati;
- e) adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell'ambito della riscossione delle imposte alla fonte;
- f) non praticare concorrenza sleale.

Art. 10

Obblighi di notifica del committente

¹Nell'ambito della costruzione o trasformazione di edifici o impianti che richiedono il rilascio di una licenza edilizia, il committente è tenuto a notificare alla commissione di cui all'art. 13 il nominativo di ogni impresa artigianale attiva sul cantiere.

²La notifica deve avere luogo prima che l'impresa artigianale inizi i lavori.

Art. 11

Obbligo del municipio

¹Il municipio è tenuto a collaborare nell'applicazione della legge.

²In particolare esso verifica che i lavori soggetti alla presente legge siano svolti da imprese iscritte all'albo e segnala alla commissione di cui all'art. 13 le eventuali violazioni.

³In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall'autorità di vigilanza.

Capitolo quarto - Disposizioni organizzative e procedurali

Art. 12

Consiglio di Stato

¹Il Consiglio di Stato allestisce il regolamento di applicazione e istituisce una Commissione di vigilanza sulle imprese artigianali (in seguito: la commissione).

²La commissione è nominata per un periodo di quattro anni ed è composta da nove membri così ripartiti:

- a) un presidente designato dal Consiglio di Stato;
- b) quattro rappresentanti delle associazioni dei lavoratori;
- c) quattro rappresentanti dell'Unione Associazioni dell'Edilizia.

Art. 13

Commissione di vigilanza

¹Alla commissione è delegata l'applicazione della presente legge e del relativo regolamento.

²L'Unione Associazioni dell'Edilizia ne assicura il segretariato e assume i relativi costi.

Art. 14

Iscrizioni e cancellazioni

¹Le domande d'iscrizione all'albo, corredate dalla documentazione necessaria, devono essere presentate alla commissione, che decide.

²La cancellazione è decisa dalla commissione dopo aver sentito le parti interessate.

Art. 15

Contenuto dell'albo

L'albo è suddiviso in due parti:

- a) nella prima sono elencati gli iscritti il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all'art. 6;
- b) nella seconda sono elencati gli iscritti in virtù del regime d'eccezione previsto dall'art. 24.

Art. 16

Tenuta a giorno e pubblicità

L'albo è conservato dalla commissione, che provvede:

- a) alla sua tenuta a giorno;
- b) alla pubblicazione delle iscrizioni, delle cancellazioni, delle radiazioni e delle rinunce;
- c) alla pubblicazione, almeno una volta all'anno, dell'elenco delle imprese iscritte;
- d) a rilasciare i relativi estratti.

Art. 17

Modifiche

¹Le imprese sono tenute ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell'albo.

²Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società.

Art. 18

Cancellazioni per perdita dei requisiti

Sono cancellate dall'albo le imprese che non adempiono più ai requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni consecutivi.

Art. 19

Tasse

¹Le iscrizioni, le modifiche e la tenuta a giorno dell'albo sono soggette a una tassa secondo le modalità stabilite nel regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo a fr. 2'000.-, per la tenuta a giorno a fr. 500.- all'anno.

²Gli incassi sono attribuiti all'Unione Associazioni dell'Edilizia quale partecipazione alle spese di segretariato.

Capitolo quinto - Procedimento disciplinare

Art. 20

Misure

¹La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla commissione con le seguenti misure disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la sanzione pecuniaria fino a fr. 30'000.-;
- c) la sospensione o la radiazione dall'albo, cumulabili con la sanzione di cui alla lett. b).

²La radiazione dall'albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.

³Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell'esercizio della loro funzione.

⁴L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dall'illecito.

Art. 21

Procedura

¹Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione. Esso è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

²L'interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti.

³Al denunciante è comunicato l'avvio del procedimento.

Capitolo sesto - Disposizioni penali

Art. 22

Esercizio abusivo della professione

¹Chi esegue lavori artigianali soggetti alla presente legge senza essere iscritto all'albo è punibile con una multa sino a fr. 50'000.-.

²Se l'autore ha agito per negligenza la pena è la multa sino a fr. 20'000.-.

³Le contravvenzioni sono perseguite dalla commissione in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Capitolo settimo - Disposizioni varie e finali

Art. 23

Rimedi di diritto

Contro le decisioni della commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 24

Norme transitorie

¹Il diritto all'iscrizione di cui all'art. 4 è pure conferito alle imprese artigianali attive all'entrata in vigore di questa legge che dimostrano di ossequiare i requisiti di cui all'art. 6 e all'art. 7 e di esercitare in Svizzera la medesima attività da almeno **cinque** anni.

²Tali imprese sono tenute ad adeguarsi ai requisiti fissati dall'art. 6 cpv. 1 nel termine di sei mesi in caso di sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo.

³In ogni caso tutte le imprese che intendono iscriversi all'albo delle imprese artigianali sono tenute a inoltrare la domanda prevista dall'art. 14 entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

Art. 25

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1. dicembre 1997 (LEPICOSC); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 5 novembre 2012 presentata nella forma elaborata da Paolo Pagnamenta e cofirmatari;
- visto il messaggio 11 novembre 2014 n. 6999 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a:

I.

La legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1. dicembre 1997 (LEPICOSC) è modificata come segue:

Art. 14

Le iscrizioni, le modifiche e la tenuta a giorno dell'albo sono soggette ad una tassa secondo le modalità stabilite nel regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo a fr. 2'000.-, per la tenuta a giorno a fr. 500.- all'anno.

Art. 18a cpv. 3

³Le imprese e gli operatori specialisti di cui al cpv. 1 sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti fissati dall'art. 5 in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.